

Citta' metropolitana di Torino

A1411- D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. – D.D. n. 3107/2025 del 26/05/2025 di licenza di attingimento d'acqua dalla Bealera del Mulino, nel Comune di Villafranca Piemonte, ad uso irriguo, assentita alla Società TORINO NORD S.r.l.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n.3107 del 26/05/2025; Pratica n. A/1411

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio alla Società Agricola TORINO NORD S.r.l. con sede legale in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 123 - P.IVA 00978060010 - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza per l'attingimento d'acqua dalla Bealera del Molino, in Comune di Villafranca Piemonte ad uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso **tra il 1° MAGGIO ed il 30 AGOSTO di ogni anno**, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa azionata da trattrice in modo che la portata massima non superi i 38 l/s, la portata media non superi 15 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **159.000 mc**, senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Villafranca Piemonte, distinti in Catasto dal Foglio n. 49 Particelle nn. 3, 4, 41, 84 aventi la superficie complessiva di **Ha 9,2**;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e **dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico** ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021, **l'attingimento in questione dovrà essere sospeso** ogni qualvolta, nel tratto considerato, la portata del corso d'acqua sia uguale od inferiore al valore minimo del Deflusso Ecologico pari a 24 l/s;
4. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizio ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
5. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento; essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse. Ulteriori prescrizioni a tutela dell'ecosistema fluviale potranno essere adottate all'atto del rinnovo della licenza di attingimento;
6. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
7. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere **alla Regione Piemonte**, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone**

minimo per uso agricolo relativo alla annualità 2025, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2026-2027 e 2028 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

8. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
9. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.
10. Di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

"(... omissis ...)